

Venezia, 3 12/2020 Prot. n. 64786

Ordinanza n. 2020 / 63

OGGETTO: Divieto di utilizzo di coriandoli in plastica o di altri prodotti similari

## **IL SINDACO**

Premesso che il Comune di Venezia è da tempo impegnato nelle campagne a favore dell'ambiente nelle sue più svariate forme, ivi compresa la tutela dell'immagine e del decoro della città;

Ritenuto che le prossime iniziative legate al Carnevale possano comportare il lancio di coriandoli in plastica e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica e similari in materiali non naturali);

Considerato che la dispersione di tali prodotti su suolo pubblico, è causa di imbrattamento di calli, campi, strade, marciapiedi, bordi di marciapiedi, caditoie stradali, luoghi pubblici, oltre che di intasamento dei chiusini, con i conseguenti impegni ed oneri per l'Amministrazione Comunale, oltre al danno dell'immagine della Città;

Considerato inoltre che, in caso di pioggia, grandi quantità di queste piccole parti in plastica finiscono in mare, andando a contaminare l'ambiente marino sino ad alterarne la catena alimentare, creando un danno ambientale;

Ritenuto quindi di dover far fronte alle problematiche connesse all'eventuale utilizzo di coriandoli in plastica e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica, e similari in materiali non naturali) su aree pubbliche, che oltre ad imbrattare e ledere il decoro urbano, inquinano e creano un danno all'ambiente.

Ritenuto pertanto di adottare i provvedimenti necessari per ridurre ed eliminare il fenomeno;

Preso atto che il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, ha modificato gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ha stabilito che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, possa adottare specifici provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Rilevato che il novellato articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o



degrado dell'ambiente e del patrimonio culturale e che le motivazioni del presente provvedimento attengono alla tutela del decoro, del patrimonio culturale e della vivibilità urbana della città di Venezia;

Precisato che il centro storico di Venezia, tra i più importanti del mondo, riconosciuto e tutelato dall'Unesco, racchiude migliaia di anni di storia rappresentando il cuore pulsante della vita cittadina, ed accoglie ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo che giungono a Venezia per godere di un patrimonio che necessita di essere preservato in ragione dello straordinario valore culturale insito;

## Visti:

- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 n. 267;
- il decreto-legge del 20/02/2017 n. 14 convertito in Legge il 18/04/2017 n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Per i motivi evidenziati in premessa

## **ORDINA**

il divieto su tutto il territorio comunale ed in particolare nel centro storico di Venezia, di utilizzare coriandoli in plastica e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica, e similari in materiali non naturali), anche in occasione di feste, manifestazioni ed eventi e durante la celebrazione del Carnevale.

Per la violazione della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del d.lgs. del 18 agosto, n. 267.

Ai trasgressori del presente divieto si applica la la misura cautelare del sequestro amministrativo dei coriandoli in plastica e degli altri prodotti similari, come disposto dall'art.20 della legge 24 novembre 1981, n.689, finalizzato alla confisca ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e ha validità 90 giorni dalla pubblicazione in attesa della modifica del Regolamento Comunale di Polizia Urbana Vigente.

## **INFORMA**

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Luigi Brugnaro